



Comune di Limana

Provincia di Belluno

CAP 32020 - Via Roma n. 90 – P.I. 00086680253

☎ 0437/966111 📠 0437/966166

PEC : limana.bl@cert.ip-veneto.net

Decreto n. 3 del 17/07/2013

Prot n.8448

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in attuazione, rispettivamente, dell'art.1, comma VII della Legge 6 novembre 2012, n.190 e dell'art.43 comma I, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

II SINDACO

Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Dato atto che l'art.1, comma 60, della predetta legge ha previsto che *“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:*

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

Preso atto che le predette intese in sede di Conferenza Unificata non sono tuttora state raggiunte e che con delibera 4 luglio 2013, n.50 ad oggetto “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” la Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) Autorità nazionale Anticorruzione ha stabilito, tra l'altro, nel giorno 31 gennaio 2014 il termine per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Visto che l'art.1, comma VII, della suddetta legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

Visto che CIVIT ha comunicato, attraverso apposito avviso, quali siano le modalità di invio dei dati relativi alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di procedere all'attuazione, tra l'altro, di quanto previsto nella richiamate delibere emesse dalla CIVIT e dando atto che non sussistono motivazioni che giustifichino scelte differenti rispetto a quella di assegnare l'incarico al Segretario comunale così come indicato dalla richiamata norma e tenuto conto che tale figura è altresì incaricata della dei controlli interni di carattere successivo;

Vista la deliberazione 13 marzo 2013, n.15 con la quale la CIVIT, esprime l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;

Considerato che l'art.50, comma X, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

Dato atto altresì che l'art.15 comma I, del Dpr 4 dicembre 1997, n.465 stabilisce che spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Ricordato che l'art.43, comma I, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* stabilisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Valutato pertanto di assegnare al Segretario comunale anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza ai sensi della richiamata disposizione di legge;

Evidenziato inoltre che così come indicato dalla CIVIT con la citata deliberazione 50/2013, al fine della migliore tutela dell'accesso civico nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art.5 del citato Dlgs.33/2013 potranno essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. possa rimanere in capo al Responsabile stesso;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.;

Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art.97, comma IV, lett. D), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

NOMINA

Il Segretario comunale, Dr. Fabrizio FLORIDIA, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in attuazione, rispettivamente, dell'art.1, comma VII della Legge 6 novembre 2012, n.190 e dell'art.43 comma I, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 nonché titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

DA ATTO CHE

- le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art.5 del citato Dlgs.33/2013 potranno essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. possa rimanere in capo al Responsabile stesso;
- in caso di vacanza del posto, assenza, impedimento, del Segretario comunale titolare, le suddette funzioni saranno assunte da colui che sia stato incaricato della reggenza o supplenza della sede.

Il Sindaco
Mario Favero

In riferimento al suesteso decreto oggettivato, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria, ai sensi ai sensi dell'art.2 del regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Limana, li 17 luglio 2013

Il Segretario comunale
(Dr. Fabrizio FLORIDIA)